

LEGGE 8 aprile 1881 , n. 149

Che riordina il corpo delle guardie doganali. (081U0149)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il corpo delle guardie doganali assume titolo ed ufficio di corpo delle guardie di finanza.

Il corpo delle guardie di finanza dipende dal Ministero delle Finanze, fa parte integrante della forza pubblica, ed e' deputato a:

a) Impedire, reprimere e denunziare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

b) Tutelare gli uffizi esecutivi della finanza;

e) Vigilare per conto dello Stato, ed anche per conto dei comuni che ne facciano domanda, sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) Concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nessuno appartenente al corpo delle guardie di finanza puo' essere impiegato altrimenti che per il servizio del corpo medesimo, salvo il caso di cui all'articolo 5.

Art. 2.

Il corpo delle guardie di finanza si compone di:

Ufficiali.

Ispettori;

Sottoispettori;

Tenenti;

Sottotenenti.

Sottoufficiali.

Marescialli;

Brigadieri;

Sottobrigadieri;

Guardie (scelte e comuni).

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio, e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Art. 3.

La guardia di finanza si divide in circoli, luogotenenze e brigate, sotto la dipendenza rispettivamente di ispettori, tenenti, sottotenenti, marescialli, brigadieri o sottobrigadieri. A capo dei circoli meno importanti possono essere delegati sotto-ispettori o tenenti. Nei circoli piu' importanti possono essere aggiunti sottoispettori agli ispettori.

Art. 4.

Gli ispettori sono nominati per due terzi almeno fra i sottoispettori, riconosciuti idonei in seguito alla reggenza di un circolo tenuta con buona prova durante due anni. La scelta pei rimanenti posti potra' aver luogo tra i capi di servizio delle dogane del primo ordine.

I sottotenenti sono tratti dai marescialli e anche dai brigadieri i quali abbiano almeno due anni di grado, in ordine composto di punti di operosità e buona condotta, dati dai capi di circolo, e di punti di merito ottenuti mediante esame, o la prova fatta nel reggere una tenenza durante almeno due anni.

I sottobrigadieri sono tratti dalle guardie in base ad esame di idoneità, ai quali sono ammesse solo le guardie di buona condotta, che contino almeno due anni di servizio.

Possono essere nominati sottobrigadieri senza esame i già sottufficiali nel Regio esercito che abbiano lodevolmente servito in esso per 12 anni o più.

I sottoispettori, i tenenti, i marescialli ed i brigadieri sono nominati metà a anzianità e metà a scelta, rispettivamente fra i tenenti, i sottotenenti, i brigadieri ed i sottobrigadieri, i quali abbiano l'idoneità voluta per l'avanzamento e non meno di due anni di grado. Però i tenenti dovranno previamente essere assoggettati alla prova dell'esame d'idoneità pel posto di sottoispettore.

Le nomine a ufficiale sono fatte per decreto Reale; quelle a sottufficiale per determinazione Ministeriale.

Le promozioni di classe sono date esclusivamente per anzianità.

Art. 5.

Il corpo delle guardie di finanza fa parte delle forze militari di guerra dello Stato.

Con Regio decreto, proposto dal Ministro della Guerra di concerto con quello delle Finanze, entro l'anno dalla promulgazione della presente legge sarà provveduto alla formazione di guerra delle guardie di finanza, ordinandole in compagnie e battaglioni per circoli.

I quadri per questa formazione saranno presi nel personale graduato delle guardie, ma il comando dei battaglioni sarà in massima affidato a ufficiali superiori dell'esercito.

I battaglioni e le compagnie mobilitati dipenderanno dal Ministro della Guerra per essere impiegati a concorrere sia nelle operazioni dell'esercito di 1^a o di 2^a linea, sia nel servizio della milizia mobile o territoriale.

Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio corpo, coll'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea; saranno sottoposte alla disciplina militare, e godranno dei diritti, degli onori e delle ricompense dei corpi di truppa dell'esercito.

In tempo di pace il Ministro della Guerra, previo accordo con quello delle Finanze, fara' eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni delle guardie di finanza.

Art. 6.

L'ammissione nel corpo delle guardie di finanza si fa per arruolamento volontario.

Al nuovo arruolato viene accreditata la somma di lire 100 per assegno di primo corredo.

L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

- a) Di essere cittadino o naturalizzato;
- b) Di essere celibe o vedovo senza prole;
- c) Di aver compiuto il diciottesimo, e di non avere oltrepassato il trentesimo anno di eta'; coloro pero' che dal servizio attivo dell'esercito passano a quello del corpo delle guardie di finanza, o immediatamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a trentacinque anni compiuti;
- d) Di aver tenuto sempre buona condotta;
- e) Di avere una costituzione fisica sana e robusta;
- f) Di saper leggere e scrivere;
- g) Di non aver subito condanne per reati che importino una pena superiore a quella di polizia, secondo le leggi penali generali.

Art. 7.

L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni cinque.

Compiuto il termine della ferma, i sottufficiali o le guardie, per rimanere in servizio, debbono rinnovare la ferma di cinque anni in cinque anni.

Per la seconda come per la terza ferma e' dato un premio di lire 50.

Art. 8.

Possono arrolarsi nel corpo delle guardie di finanza, nelle condizioni determinate dall'art. 6, gli individui in congedo illimitato appartenenti all'esercito od all'armata.

Nel caso in cui fossero richiamate sotto le armi le classi alle quali essi individui sono ascritti, saranno dispensati dal rispondere all'appello, finche' continuino in servizio nel corpo delle guardie di finanza, quelli di 2^a e 3^a categoria, e quelli anche di 1^a categoria che gia' sieno stati assegnati alla milizia territoriale.

Art. 9.

Le guardie di finanza sono dispensate dal servizio di milizia comunale.

Art. 10.

I nuovi arruolati devono essere tratti presso determinate sedi di ispettore, per ricevervi l'istruzione.

La durata del periodo d'istruzione per regola e' di tre mesi per gli individui provenienti dall'esercito, o che abbiano gia' ricevuta l'istruzione militare nei distretti, di sei mesi per gli altri.

Art. 11.

I marescialli, i brigadieri, i sottobrigadieri e le guardie di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero delle Finanze.

Tale permesso non si concede senza la prova che o l'uno o l'altro degli sposi, o tutti e due insieme, posseggono un'annua rendita libera non inferiore a lire 400.

Art. 12.

Le mancanze disciplinari dei sottufficiali e delle guardie di finanza sono punite:

1° Coll'ammonizione;

2° Coll'arresto in caserma fino a 15 giorni;

3° Coll'arresto semplice o di rigore in sala di disciplina da 8 a 30 giorni;

4° Coll'incorporazione nelle compagnie di disciplina o colla espulsione dal corpo; quest'ultima accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione;

Inoltre, per i graduati:

5° Colla sospensione dal grado da uno a tre mesi;

6° Colla retrocessione a guardia semplice.

L'arresto in caserma non libera il punito dai servizi di turno.

Cio' che avanza dal soldo dell'arrestato in sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, e dopo pagata la retta pel mantenimento, e' accreditato per meta' all'individuo e per meta' alla massa del corpo.

Art. 13.

I castighi, di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, sono pronunciati dai capi di brigata, di luogotenenza e di circolo, nei limiti di competenza che verranno determinati dal regolamento:

a) Per lievi mancanze alla disciplina;

b) Per lievi mancanze alle regole del servizio;

c) Per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.

La sospensione dal grado e' pronunciata dall'Intendenza di finanza per mancanza alla disciplina od alle regole di servizio, le quali non siano di tale gravita' da meritare castigo maggiore, ed anche per recidivita' nel non tenere esemplare contegno.

La retrocessione a guardia semplice delle guardie scelte e' pronunciata dagli intendenti di finanza, sentito il parere di una Commissione di disciplina, la cui composizione e la cui procedura saranno determinate dal regolamento.

La retrocessione dei sottufficiali, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal corpo sono sanciti dal Ministero delle Finanze sulla proposta dell'intendente di finanza, avvalorata dal parere della Commissione di disciplina.

La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e la espulsione dal corpo si applicano nei casi di:

Incorreggibilita' nelle mancanze suaccennate

b) Abbandono del posto;

e) Diserzione semplice o interruzione di servizio non autorizzata per piu' di tre giorni;

d) Gravi mancanze sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salva sempre l'applicazione delle pene maggiori che, pei singoli casi, fossero comminate dalle vigenti leggi o dal [Codice penale](#) comune.

Il matrimonio senza permesso e' punito colla espulsione dal corpo, accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione.

Art. 14.

E' punita col carcere militare:

1° La diserzione qualificata, cioe' con esportazione d'armi da fuoco, od essendo in servizio armato;

2° L'insubordinazione con minacce, insulti o vie di fatto, quando queste non costituiscano un reato punibile con pena maggiore dal [Codice penale](#) comune.

Art. 15.

La guardia di finanza che in servizio od occasione del servizio commettera' senza autorizzazione o senza necessita' vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrera' nelle pene stabilite dagli [articoli 257 e 266 del Codice penale](#) per l'esercito.

Art. 16.

Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

1. Coll'ammonizione;
2. Con la sospensione della meta' dello stipendio sino a 30 giorni;
3. Colla sospensione dall'ufficio e dalla meta' dello stipendio da 30 giorni ad un anno;
4. Colla dispensa dal servizio;
5. Colla destituzione.

Le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 si applicano per lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte dai capi di circolo, dagli intendenti di finanza, dal direttore generale delle gabelle e dal Ministro, secondo le facolta' che saranno determinate dal regolamento. Quelle di cui ai numeri 4 e 5 sono applicabili per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio ed alle mancanze all'onore; e sono pronunciate con decreto Reale sentito il parere di un Consiglio di disciplina la cui composizione e procedura saranno determinate dal regolamento.

Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non e' computato ne' per l'avanzamento, ne' per l'anzianita'.

Art. 17.

Gli individui della guardia di finanza, che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la Finanza, o si rendano colpevoli di trafugamento di valori o di generi, appartenenti sia al corpo, sia agli individui, vanno soggetti alle pene comminate dall'[articolo 188 del Codice penale](#) per l'esercito, o cio' senza pregiudizio delle pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli articoli 191, 200 e 202 dello stesso Codice a chi faccia traffico a suo profitto degli stessi generi e valori, a chi abbia ricevuto donativi o remunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, e finalmente a chi sfasi lasciato corrompere per trarre in inganno il Consiglio di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggersi sia la degradazione o la destituzione.

Art. 18.

Le pene di cui agli articoli 14, 15 e 17 sono pronunziate dai Tribunali militari.

Art. 19.

Le onorificenze, le remunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie, per ferite e per morte riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 20.

I comuni, in seguito alla domanda dei quali viene affidata al corpo delle guardie di finanza la vigilanza, sul dazio di consumo, devono contribuire a tutte le spese relative, comprese quelle dell'assegno di primo corredo e al fondo per le pensioni.

E' perciò data facolta' al Governo del Re di aumentare, in corrispondenza al bisogno, il ruolo degli ispettori ed ufficiali, non che il contingente delle guardie di finanza.

Art. 21.

I gradi e i soldi del corpo delle guardie di finanza e le pensioni dei sottufficiali e delle guardie sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Gli ufficiali sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale accordato agli altri impiegati dello Stato.

Il trattamento di riposo agli ufficiali e' regolato dalla legge sulle pensioni per gli impiegati civili.

Art. 22.

Due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle Finanze e del Tesoro, e nelle Intendenze delle finanze, saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza aventi piu' di 25 anni di servizio, o resi inabili al servizio attivo per ferite o per malattie riportate nell'adempimento del loro mandato.

Art. 23.

Gli ufficiali della guardia di finanza rivestono la qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'[art. 57 del Codice di procedura penale](#), anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari, in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

Art. 24.

Il fondo attuale della massa del corpo, e quello che verra' successivamente formandosi, sara' investito in rendita consolidato 5 per cento, intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle Finanze determinera' annualmente dover rimaner in deposito infruttifero presso la Tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del Tesoro.

Art. 25.

Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente, sara' erogato:

a) In creazione di posti e mezzi posti in pubblici Istituti di educazione del Regno a favore di figli ed orfani degli ufficiali, sottufficiali e delle guardie di finanza;

b) In sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani dei sottufficiali e delle guardie benemerite dell'Amministrazione;

e) In doti alle figlie dei sottufficiali e delle guardie in occasione di matrimonio;

d) In concessioni annue a individui del corpo mutilati o resi inabili per cause di servizio;

e) In premi straordinari a individui del corpo che piu' si distinsero nell'anno, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze del Governo nazionale o da Governi esteri.

Art. 26.

L'Amministrazione del fondo di massa della guardia di finanza sara' affidata a un Consiglio d'amministrazione, composto di sei impiegati superiori tratti dall'Amministrazione finanziaria e dalla Corte dei conti, e presieduto dal direttore generale delle gabelle.

Art. 27.

Gli ufficiali delle guardie doganali, per conseguire la definitiva ammissione nel corpo delle guardie di finanza, dovranno essere riconosciuti idonei da una Commissione che verra' appositamente nominata con decreto Reale, e che sara' composta di un ufficiale generale, presidente, di due ufficiali superiori dell'esercito e di due funzionari superiori dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 28.

Con regolamenti approvati con decreto Reale saranno determinate le norme per l'arruolamento e per l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione delle reclute, per il servizio, per gli esami e avanzamenti da darsi in base all'articolo 4, per la applicazione delle pene, per la formazione della massa e del corpo, per la sua amministrazione, per la sua mobilitazione e formazione di guerra, si stabiliranno la divisa del corpo e i distintivi degli ufficiali e sottufficiali, e si daranno le istruzioni per le indennita', per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio, per la liquidazione dei crediti erariali e per il rimborso delle spese fatte per le guardie.

Art. 29.

Con decreto Reale sara' stabilito il giorno in cui la presente legge dovra' andare in vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 aprile 1881.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, il Guardasigilli: T. Villa.

TABELLA dei gradi e dei soldi.

Ispettori:	SALDI ANNUI
Un terzo di 1 ^a classe	L. 4,000 »
Un terzo di 3 ^a classe	» 3,200 »
Un terzo di 2 ^a classe	» 3,500 »
Sottoispettori	» 3,000 »
Tenenti:	
Meta' di 1 ^a classe	» 2,500 »
Meta' di 2 ^a classe	» 2,100 »
Sottotenente	» 1,700 »
Maresciallo	» 1,300 »
Brigadiere	» 1,100 »
Sottobrigadiere	» 900 »
Guardie:	
Scelte	» 810 »
Comuni	» 750 »

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio le seguenti indennita' annue:

Ai sottufficiali ed alle guardie delle brigate di mare	L. 120 »
Ai sottufficiali e alle guardie delle brigate velanti	L. 96 »
Ai sottufficiali e alle guardie delle brigate di porto, lago o laguna	» 72 »

Un'indennita' pari al decimo dello stipendio e' accordata ai tenenti e sottotenenti non alloggiati in caserma.

Le indennita' da accordarsi agli ufficiali per le spese di giro e d'ufficio, e le indennita' di tramutamento e di viaggio ai sottufficiali ed alle guardie saranno determinate con decreto Reale.

TABELLA delle pensioni pei sottufficiali e per le guardie.

	PENSIONE ACCORDATA PER	
	15 anni di servizio	30 anni di servizio
Maresciallo	L. 330 »	980 »
Brigadiere	» 280 »	830 »
Sottobrigadiere	» 230 »	700 »
Guardie:		
Scelte	» 200 »	600 »
Comuni	» 190 »	570 »

Dopo il 15° anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il maximum ed il mininium sopra indicati.

Alla vedova del defunto senza prole si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.

Alla vedova del defunto con prole la meta'.

Agli orfani (*) durante la minorita' e' accordata la meta', ripartibile fra coloro che sono ancora minori di eta' sino a che siano tutti maggiorenni.

Non hanno diritto a pensione coloro che, non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio, non provino la incapacita' a prestarlo ulteriormente per eta' o per motivi di salute, o che lo lasciano volontariamente.

(*) Sono considerati come orfani quelli privi di padre e di madre, e quelli la cui madre passa a seconde nozze.

Visto: Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.